

INTERROGATIVI SULLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NUOVA «CLASS ACTION»*

Sommario: 1. Precisazioni preliminari. - 2. Sulla nozione di consumatore applicabile all'azione di classe. - 3. L'asserita discriminazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti con riferimento all'autonoma promovibilità dell'azione di classe. - 4. Sulla pretesa disparità di trattamento degli aderenti all'azione di classe nei confronti del promotore.- 5. L'asserito stravolgimento delle normali regole processuali da parte della disciplina del giudizio di classe. - 6. Sull'impugnabilità per cassazione dell'ordinanza di ammissibilità dell'azione di classe. - 7. Sulla possibilità dell'impresa di proporre domande riconvenzionali e chiamate di terzo nel giudizio di classe. - 8. Sulla discutibile legittimità costituzionale della norma che impedisce l'applicabilità dell'azione di classe agli illeciti commessi prima del 15 agosto 2009.

1. Con l'art. 49 della legge 23 luglio 2009, n. 99 il legislatore, modificando radicalmente l'impostazione più pubblicistica dell'attuale seguita dall'art. 2 comma 446 della legge 24 dicembre 2007, n. 446 - che attribuiva la legittimazione ad agire alle sole associazioni portatrici di interessi collettivi -, ha dato vita ad un'azione che, pur essendo parimenti «collettiva risarcitoria», come quella del 2007¹, è denominata «di classe» e si realizza nel cumulo e nella gestione congiunta di azioni individuali in uno stesso «unico» processo contro la stessa impresa per i medesimi fatti, per celebrare il quale il legislatore ha attribuito al competente tribunale poteri inusuali, tra cui quelli di «definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio» e di regolare «nel modo che ritiene il più opportuno l'istruzione probatoria».

Al rimedio così congegnato la prevalente dottrina ha riconosciuto il merito di costituire, nel nostro ordinamento, uno strumento processuale assolutamente originale e, sotto taluni profili, addirittura dirompente, ancorché attento ai contrapposti interessi in gioco². Ciò non di meno con riferimento a tale normativa sono stati prospettati in dottrina svariati dubbi di costituzionalità.

La disamina di tali dubbi e degli altri che mi sono stati verbalmente sottoposti da amici e colleghi costituisce l'oggetto del presente contributo.

* Relazione al XXV Convegno di studio "Adolfo Beria di Argentine" sul tema: «Class Action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia», Courmayeur, 1-2 ottobre 2010.

¹ R. Caponi, *Il nuovo volto della class action*, in *Foro it.*, 2009, parte V, 383.

² Così, tra i molti, F. Santangeli e P. Parisi, *Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di classe dopo le recenti modifiche all'art. 140-bis cod. cons.*, in www.judicium (29 aprile 2010), § 1.

2. In primo luogo deve essere sgombrato il campo da un dubbio, già fatto oggetto di esame nella prima decisione giudiziaria in materia di azione di classe³, secondo il quale la normativa introdotta con l'art. 49 comma 1 della legge n. 99 del 2009 violerebbe, sotto il profilo soggettivo (nozione di consumatore e di utente ai sensi dell'art. 140 *bis* comma 1), gli artt. 3 e 24 Cost. Si è infatti sostenuto che la definizione di consumatore di cui all'art. 3 del codice del consumo - in forza del quale il consumatore o l'utente è «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» - sarebbe bensì applicabile ai contratti del consumatore in generale (artt. 33 ss. cod. cons.) ma non all'azione di classe.

Come giustamente rilevato dal Tribunale di Torino - che ha ritenuto manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità - è però impensabile che il legislatore abbia inteso attribuire alla nozione di consumatore di cui all'art. 140 *bis* comma 1 un significato diverso da quello dell'art. 3 cod. cons., quando in questo articolo, specificamente dedicato alle «Definizioni», si prescrive che la nozione di consumatore o utente è quella ivi testualmente riportata «ove non diversamente disposto»⁴. Il che appunto non accade nell'art. 140 *bis* comma 1.

D'altra parte non si vede perché mai la nozione di consumatore di cui all'art. 140 *bis* dovrebbe essere diversa da quella degli artt. 33 ss., nell'uno come nell'altro caso essendo rilevante la qualità di soggetto debole che agisce, nei confronti dell'imprenditore, per scopi estranei alla sua attività professionale.

Ma proprio perché il soggetto a cui il legislatore riconosce la legittimazione all'azione di classe è «la persona fisica che agisce, nei confronti dell'imprenditore, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (conseguentemente identificata come «soggetto debole») ⁵, ne segue che, qualora questo requisito soggettivo venisse riscontrato in fattispecie normative non esplicitamente previste nel codice del consumo, gli interessati potrebbero parimenti pretendere di avvalersi, dinanzi al tribunale competente, dell'azione di classe e, in via subordinata, potrebbero prospettare, ai sensi dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, per disparità di trattamento nei confronti delle figure soggettive contemplate nel codice del consumo, le quali rileverebbero perciò come *tertium comparationis* nella questione di costituzionalità ⁶.

³ Trib. Torino, ord. 27 maggio 2010, *Codacons e altro c. Intesa San Paolo*

⁴ Così, ancora, Trib. Torino, ord. cit.

⁵ Si vuole con ciò sottolineare che il requisito di soggetto debole è già insito nella definizione dell'art. 3 cod. cons. e non si aggiunge ad essa. In questo senso v. già Corte cost., sent. n. 469 del 2002 a proposito del vecchio art. 1469 *bis* comma 2 c.c. Si legge in tale decisione: «La preferenza nell'accordare particolare protezione a coloro che agiscono in modo occasionale, saltuario e non professionale si dimostra non irragionevole allorché si consideri che la finalità della norma è proprio quella di tutelare i soggetti che secondo l'*id quod plerumque accidit* sono presumibilmente privi della necessaria competenza per negoziare; onde la logica conseguenza dell'esclusione dalla disciplina in esame di categorie di soggetti – quali quelle dei professionisti, dei piccoli imprenditori, degli artigiani – che proprio per l'attività abitualmente svolta hanno cognizioni idonee per contrattare su un piano di parità. // Una diversa scelta presupporrebbe logicamente che il piccolo imprenditore e l'artigiano, così come il professionista, siano sempre soggetti deboli anche quando contrattano a scopo di lucro in funzione dell'attività imprenditoriale o artigianale da essi svolta; il che contrasterebbe con lo spirito della direttiva e della conseguente normativa di attuazione» (*corsivi miei*).

⁶ Diverso problema solleva G. De Nova, *La disciplina della vendita dei beni di consumo nel "Codice" del consumo*, in *I contratti*, n. 4/2006, 392, che prospetta l'ipotesi di un danno cagionato a un "non" consumatore dal difetto di un prodotto, la cui disciplina, inizialmente dettata dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, è stata ormai trasferita nel codice del consumo. Sembra doversi ritenere che, in tal caso, non sia opponibile dal produttore la carenza di legittimazione del danneggiato "non" consumatore. La trasposizione della

3. Il secondo interrogativo attiene alla legittimazione attiva. Ci si chiede infatti se l'art. 140 *bis* comma 1 cod. cons., nel prescrivere la necessità del previo mandato da parte del singolo componente della classe che abbia subito un concreto pregiudizio, non violi gli artt. 2, 3, 18, 24 e 111 Cost., in quanto precluderebbe irragionevolmente alle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui agli artt. 139 e 140 cod. cons. possibilità di promuovere autonomamente l'azione di classe⁷.

E' vero, invece, che così disponendo, il legislatore si è mosso rispettando rigorosamente l'art. 3 Cost. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui agli articoli citati vengono infatti trattate alla stessa stregua delle altre associazioni⁸, richiedendosi, per queste come per quelle, che esse siano effettivamente rappresentative di soggetti concretamente lesi (e quindi anche di un solo utente o consumatore, sempre che egli sia in grado di dimostrare «di curare adeguatamente l'interesse della classe», ai sensi del comma 6 dell'art. 140-bis)⁹ e non lo siano solo astrattamente, in forza di un «*rescriptum principis*»¹⁰.

Conseguentemente, si è giustamente concluso che, «a seguito della nuova formulazione dell'azione di classe, le associazioni dei consumatori non avranno più un potere esclusivo nella promozione della tutela collettiva risarcitoria, ma ciò non di meno esse potranno comunque proporre l'azione nella qualità di rappresentati processuali, ove anche un solo soggetto della classe attribuisse loro mandato»¹¹.

Il che, si badi bene, non significa che, per altro verso, i diritti di cui si postula il pregiudizio non possano essere tutelati mediante il rimedio inibitorio o ripristinatorio a cura delle associazioni dei consumatori, quando, mediante un diverso *petitum*, sia diverso il risultato che si intende perseguire¹².

4. Terzo interrogativo. Ci si chiede se il nuovo art. 140-bis cod. cons. implichi una illegittima disparità di trattamento tra promotore e aderenti¹³, in particolare per ciò che attiene sia al potere di determinare la strategia processuale sia all'obbligo di far fronte alle spese processuali.

disciplina della responsabilità del produttore nel codice del consumo (con conseguente abrogazione del d.P.R. n. 224 del 1088) non può infatti implicare - come temuto dal De Nova - che, in contrasto con la dir. CEE n. 85/374, di cui il d.P.R. n. 224 costituiva attuazione, la responsabilità del produttore per i danni provocati a "non" consumatori sia ormai ... rimasta priva di disciplina (*sic!*). Il che, oltre tutto, determinerebbe la responsabilità civile dello Stato italiano, nei confronti del danneggiato "non" consumatore, per omessa trasposizione di direttiva. La disciplina del codice di consumo dovrebbe quindi applicarsi, *in parte qua*, anche al "non" consumatore. Egli però rimarrebbe "non" consumatore e pertanto non gli si applicherebbe l'art. 143 cod. cons. che prescrive l'irrinunciabilità dei diritti del consumatore.

⁷ Così **A. Riccio**, *La nuova azione di classe: prime riflessioni critiche*, in *Contratto e impresa*, 2010, 11 ss.

⁸ ... ad esempio un'associazione professionale tra avvocati. Sul punto, *amplius*, v. **F. Santangeli** e **P. Parisi**, *Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria*, § 3.

⁹ Sui problemi che solleva tale ipotesi v. **M. Bove**, *Profili processuali dell'azione di classe*, in [www.iudicium](http://www.iudicium.it) (5 giugno 2010), § 5.

¹⁰ Si ricordi che l'art. 2 comma 446 della legge n. 446 del 2007, nel disciplinare la prima *class action*, conferiva alle associazioni di cui agli artt. 139 e 140 il monopolio dell'azione. Ne rileva la fine **C. Punzi**, *L'azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 257.

¹¹ Così, ancora, **F. Santangeli** e **P. Parisi**, *Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria*, § 3.

¹² **I. Pagni**, *L'azione di classe del nuovo art. 140-bis: le situazioni soggettive tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 354.

L'apparente disparità di trattamento risponde, a ben vedere, ad una diversità ontologica delle due figure. In primo luogo, non diversamente da tutti i fenomeni anche *lato sensu* associativi, la posizione giuridica degli aderenti è, e non può non essere, nettamente diversa da quella dei promotori (si pensi alle riunioni in luogo pubblico, alle associazioni sindacali, ai partiti politici ecc.), il che costituisce la logica conseguenza della scelta legislativa in favore del sistema dell'*opt-in*, il quale implica necessariamente l'adesione degli utenti e dei consumatori ad una preesistente iniziativa processuale già sufficientemente delineata nei suoi termini essenziali dal promotore. Ed appunto in ciò trova conferma l'esatto rilievo secondo il quale, nonostante l'imprecisa formulazione del comma 3 («L'atto di adesione [...] è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore...»), il singolo consumatore/utente non può «aderire all'azione di classe senza il coinvolgimento» del promotore¹⁴.

In secondo luogo è pacifico che le parti in causa sono solo due: il promotore da un lato e l'impresa dall'altro. Di qui la conseguenza, altrettanto pacifica in dottrina, secondo la quale i poteri riconosciuti agli aderenti sono solo quelli della parte in senso sostanziale, e non della parte in senso formale¹⁵.

Va però ricordato che l'adesione all'azione di classe deve essere formalizzata in atto scritto¹⁶, autenticato da pubblico ufficiale¹⁷ e che all'atto di adesione si applicano le norme del mandato con rappresentanza¹⁸. Non può quindi escludersi che nei rapporti interni tra promotore e aderente possano essere previste delle clausole che attribuiscono ad uno o più aderenti il potere di concorrere alla determinazione della strategia difensiva. Del pari, mentre è ovvio, in linea di principio, che l'aderente, non essendo parte in senso formale, non risponde delle spese processuali in caso di rigetto della domanda¹⁹, non è da escludere, anche a questo riguardo, che tra promotore e aderente si addivenga ad un diverso carico delle spese ancorché con effetti limitati ai rapporti interni²⁰.

Comunque sia, il mandato non consente al promotore di compiere atti che presuppongano la capacità di disporre dei diritti altrui oggetto della controversia²¹ e quindi non gli consente di prestare

¹³ Manifesta perplessità sul punto **C. Punzi**, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, cit., 259 s.

¹⁴ **C. Consolo**, *Come cambia, rivelando ormai a tutti e in pieno il suo volto, l'art. 140-bis e la class action consumeristica*, in *Corr. giur.*, 2009, 1301.

¹⁵ In questo senso per tutti v. **R. Caponi**, *Il nuovo volto*, cit., 385; **C. Consolo**, *Come cambia*, cit., 1300; **C. Punzi**, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, cit., 259; **S. Menchini e A. Motto**, *Art. 140-bis*, in [www.judicium](http://www.judicium.it) (23 giugno 2010), § 5; **I. Pagni**, *L'azione di classe del nuovo art. 140-bis*, cit., 362 s. In questo senso v. anche Trib. Torino, ord. cit.

¹⁶ **C. Punzi**, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, cit., 257, 259.

¹⁷ ...non quindi del promotore che non è un avvocato, né dell'avvocato del promotore che non è l'avvocato degli aderenti.

¹⁸ **R. Caponi**, *Il nuovo volto*, cit., 385; **M. Guernelli**, *La nuova azione di classe: profili processuali*, in *Riv. trim. dir. e proc.civ.*, 2017, 927 s. Perplessità al riguardo solleva invece **M. Bove**, *Profili processuali dell'azione di classe*, § 6.

¹⁹ In questo senso **C. Consolo**, *Come cambia*, cit., 1300; **R. Caponi**, *Il nuovo volto*, cit., 385

²⁰ Così **R. Caponi**, *Il nuovo volto*, cit., 385, argomentando ex art. 1719 c.c.

²¹ **R. Caponi**, *Il nuovo volto*, cit., 385; **S. Menchini e A. Motto**, *Art. 140-bis*, cit., § 3..

acquiescenza alla sentenza di rigetto nel merito²². Ciò è del resto desumibile anche dall'art. 140 *bis*, comma 15, secondo il quale «Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente rinunciato»²³.

Il che, a ben vedere, implica anche un'altra conseguenza. Non solo è preferibile²⁴, ma deve ritenersi addirittura imposto dal legislatore, ancorché in via implicita, che il potere di transigere o rinunciare all'azione possa essere conferito al promotore soltanto *specificamente* e solo dopo che gli aderenti abbiano conosciuto i contenuti della proposta. Non quindi *genericamente* nel mandato di adesione.

Inoltre, a mio avviso, l'aderente potrebbe revocare in qualsiasi momento il suo mandato, senza dover addurre l'esistenza di una giusta causa, beninteso salvo patto contrario e salvo il caso, rarissimo ma possibile, in cui il consumatore/utente sia l'unico aderente, nel qual caso il mandato deve oggettivamente intendersi conferito anche nell'interesse del promotore con conseguente irrevocabilità (art. 1723 c.c.).

Ovviamente da tale revoca e dalla conseguente rinuncia al giudizio di classe deriverà nel contempo la rinuncia «ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo» (art. 140 *bis* comma 3). La rinuncia non dovrà però essere accettata dall'impresa convenuta per la semplice ragione che l'aderente non è parte in senso formale²⁵.

Perplexità potrebbero sorgere nell'ipotesi che la revoca sia dovuta ad un mutamento di strategia del promotore o ad errori tecnici del difensore. Ma anche in tal caso dovrebbero restare fermi, a mio parere, gli effetti legali derivanti dall'atto di adesione (e cioè la rinuncia all'azione individuale), e ciò non solo perché le conseguenze di cui si lamenterebbe l'utente/consumatore sono il frutto di una sua libera scelta, ma anche perché una soluzione diversa potrebbe dare la stura, nel corso del processo di classe, ad una moltiplicazione di azioni individuali.

5. Il quarto interrogativo è, a ben vedere, una variante del secondo. Ci si chiede perché mai i diritti individuali seriali omogenei, mentre possono essere liberamente esercitati con azioni individuali secondo le normali regole processuali, la loro disciplina ne viene invece totalmente stravolta sul piano processuale qualora vengano esercitati aderendo all'azione di classe, al punto che è escluso l'intervento del terzo (art. 140 *bis* comma 10).

²² In senso contrario **S. Menchini e A. Motto**, *Art. 140-bis*, cit., § 5.

²³ In senso contrario **S. Menchini e A. Motto**, *Art. 140-bis*, cit., § 5.

²⁴ In questo senso v. **C. Consolo**, *Come cambia*, cit., 1306, il quale, dopo aver giustamente osservato che la disciplina dell'art. 140-bis «implica una procura speciale con riguardo al potere di transigere o rinunciare all'azione, ma non chiarisce se tale procura possa essere già contenuta nel mandato iniziale o debba essere rilasciata dai singoli consumatori/utenti solo dopo aver conosciuto i contenuti della proposta transattiva», si limita a sottolineare i vantaggi connessi a questa seconda soluzione (ivi, 1306 nota 15).

²⁵ *Contra M. Bove*, *Profili processuali dell'azione di classe*, § 6.

Anche a tal proposito non sembra emergere una violazione né del diritto di agire in giudizio né del diritto al pari trattamento, e ciò per il semplice fatto che, in forza dell'art. 140 *bis* comma 1, i diritti individuali dei singoli sono comunque salvaguardati in quanto l'azione di classe costituisce un *plus* rispetto ad essi²⁶.

L'adesione all'azione di classe costituisce quindi una libera scelta dell'utente/consumatore, il quale, potendo optare tra l'azione individuale e l'azione collettiva, preferisce avvalersi, grazie all'art. 140 *bis*, di questo nuovo strumento processuale, sicuramente meno costoso per i singoli aderenti, ma che il legislatore ha disciplinato in maniera del tutto originale e diversa rispetto alle comuni regole processuali. Il che, di per sé, non costituisce un sintomo d'incostituzionalità, essendo pacifico, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, «che il legislatore, nella sua discrezionalità - con il solo limite della non manifesta irragionevolezza o non palese arbitrarietà - può adottare norme processuali differenziate tra i diversi tipi di giurisdizioni e di riti procedurali, non essendo tenuto, sul piano costituzionale, ad osservare regole uniformi rispetto al processo civile, proprio per le ragioni che possono giustificare la pluralità di giurisdizioni, le diversità processuali e le differenze delle tipologie dei riti speciali»²⁷.

Esaminiamo allora se le peculiarità processuali introdotte rispettano il limite della ragionevolezza. In tal senso è importante che si sia autorevolmente rilevato che il legislatore ha modellato questo nuovo strumento processuale ponendo, su un piatto della bilancia, «le garanzie costituzionali che sorreggono il modello tradizionale di tutela giurisdizionale dei diritti nel singolo processo, e sull'altro piatto l'efficienza di un processo complesso *in re ipsa*»²⁸.

Prima peculiarità. La scommessa dell'«efficienza processuale» viene giocata dal legislatore soprattutto sulla capacità del tribunale di sommare alla figura del giudice quella del legislatore del «caso processuale concreto»²⁹. Al tribunale è infatti affidato il compito di «definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio», di determinare «il corso della procedura», di regolare «nel modo che ritiene il più opportuno l'istruzione probatoria» e di disciplinare «ogni altra questione di merito» [art. 140 *bis* commi 9 lett. a) e 11]. Il che, proprio perché la norma richiede una particolare sensibilità «creativa» da parte del magistrato, potrebbe far prospettare il dubbio sulla violazione del principio di legalità di cui all'art. 101 comma 2 Cost. Sembra tuttavia dirimente il rilievo che la novità dell'azione di classe si regge proprio su questa capacità creativa dei magistrati del tribunale. Di talché, se si volesse escludere (ritenendosi «troppo» ampia la discrezionalità attribuita al magistrato), si negherebbe conseguentemente la stessa possibilità di sopravvivenza dell'azione di classe così come configurata dall'art. 140 *bis*.

La seconda peculiarità della disciplina, che a ben vedere costituisce la ragione dell'attribuzione dei poteri creativi testé discussi, sta nella scelta legislativa in favore dell'«unicità» dell'azione di classe, da cui

²⁶ Art. 140 *bis* comma 1: «I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili *anche* attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo»

²⁷ Così ad es. Corte cost., ord. n. 179 del 2002 che si richiama alle ordinanze nn. 242 del 2001, 30 del 2000, 359 del 1998, nonché alla sent. n. 53 del 1998.

²⁸ R. Caponi, *Il nuovo volto*, cit., 386.

²⁹ C. Consolo, *Come cambia*, cit., 1303.

consegue l'improponibilità di «ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9» (art. 140 *bis* comma 14).

Unicità dell'azione di classe che si giustifica soprattutto per evitare che la singola impresa venga fatta oggetto di una pluralità di azioni di classe, con conseguenti «forti turbative di mercato»³⁰, ed è garantita dagli ampi poteri del tribunale sull'ammissibilità dell'azione (art. 140 *bis* comma 6), la quale può essere negata non solo quando essa sia manifestamente infondata, quando non vi sia identità dei diritti tutelabili, quando il proponente non appaia in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe ma anche «quando sussiste un conflitto di interessi»³¹. Il che, a parer mio, si verifica nell'ipotesi che la stessa impresa che ha commesso l'illecito tenti di instaurare, sotto mentite spoglie e/o per il tramite di soggetti compiacenti, un'azione di classe «fasulla» contro se stessa, nel tentativo di difficolare o boicottare l'azione di classe dei soggetti effettivamente lesi.

Se, per tutte queste ragioni, è ben condivisibile la scelta legislativa della concentrazione dell'azione di classe in un unico processo, ne segue anche la ragionevolezza della scelta legislativa di escludere l'intervento dei terzi ai sensi dell'art. 105 c.p.c.³², che il precedente art. 140-bis contemplava al comma 2 suscitando al riguardo forti perplessità³³, anche se, nella logica di quell'azione (la cui promozione era rimessa alle associazioni dei consumatori e degli utenti), l'intervento dei privati poteva avere una qualche giustificazione..

Una terza peculiarità dell'azione di classe, che giustifica la previsione di norme processuali differenziate, sta nell'attribuzione soltanto ai tribunali di taluni distretti di corte d'appello della competenza a decidere sulle azioni di classe (art. 140 *bis* comma 4). Un'attribuzione che per un verso razionalmente si giustifica per l'elevata specializzazione che deve caratterizzare il collegio giudicante e che per altro verso non implica alcun aggravio di spese a carico dei singoli aderenti eventualmente sparsi su tutto il territorio nazionale (tranne, ovviamente, l'autentica della propria firma da parte di un pubblico ufficiale)³⁴. E' infatti il promotore, e non l'aderente, a dover curare il deposito in cancelleria dei vari atti di adesione.

6. Quinto interrogativo. Nel silenzio del legislatore si è prospettato il dubbio se l'ordinanza con la quale la corte d'appello si pronuncia per l'ammissibilità (o per l'inammissibilità) dell'azione di classe sia impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 111 comma 7 Cost. La risposta di gran lunga prevalente in dottrina è

³⁰ Così anche **F. Santangeli** e **P. Parisi**, *Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria*, § 1, i quali sottolineano che, a tal fine, il legislatore ha previsto «non solo i meccanismi preclusivi alla riproposizione dell'azione, ma anche condanne aggravate al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità dell'azione proposta».

³¹ In favore della legittimità costituzionale di tale «filtro», v. **M. Guernelli**, *La nuova azione di classe: profili processuali*, cit., 923.

³² **R. Caponi**, *Il nuovo volto*, cit., 386 rileva giustamente come il processo di classe sia stato «opportunamente depurato dell'intervento di terzi».

³³ Così ancora **F. Santangeli** e **P. Parisi**, *Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria*, § 9, che citano al riguardo **S. Menchini**, *La nuova azione collettiva risarcitoria e restitutoria* e **D. Amadei**, *L'azione di classe italiana per la tutela dei diritti individuali omogenei*.

³⁴ V. *supra* la nota 17.

negativa: essa risiede in ciò, che l'ordinanza non avrebbe contenuto decisorio avendo ad oggetto «il potere processuale di azione di classe, e mai - neppure nel caso che vi siano state adesioni preventive - i diritti soggettivi dei *class members*»³⁵.

La tesi non convince. Essa non tiene conto di quanto si è sottolineato nella stessa dottrina civilprocessualistica, e cioè che la nuova azione di classe realizza delle istanze di tutela che l'ordinamento processuale italiano sino ad oggi non era stato «in grado di soddisfare, sia per carenze fisiologiche sia per un'incapacità strutturale e genetica della classica struttura processuale»: istanze che, nel caso delle azioni di modico valore (c.d. *small claims*), sarebbe doveroso tutelare efficacemente ai sensi dell'art. 24 Cost. «in quanto diritti soggettivi che rischiano di non ottenere un'efficiente tutela con le comuni normative processuali, che vanno pertanto attualizzate»³⁶.

Ma se l'azione di classe costituisce una forma di tutela costituzionalmente «doverosa», pare allora davvero contraddittorio sostenere - soprattutto nel caso delle c.d. *small claims* - che la pronuncia d'inammissibilità dell'azione di classe non provocherebbe un pregiudizio irreparabile ai diritti soggettivi dei *class members*. Pur essendo vero che la declaratoria di inammissibilità dell'azione di classe non estingue l'azione individuale, è infatti altrettanto vero che gli ex attori collettivi non saprebbero cosa farsene dell'azione individuale. Di qui, a mio parere, la conseguenza della doverosa applicabilità dell'art. 111 comma 7 Cost. alle ordinanze di inammissibilità delle azioni di classe di modico valore.

La stessa soluzione si impone però, a ben vedere, per tutte le azioni di classe. Infatti, se è pacifico che l'ordinanza di inammissibilità dell'azione di classe non preclude che altri promotori facciano tempestivamente propria la stessa azione di classe «per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa» (art. 140 bis comma 14), l'ordinanza esplica invece un effetto preclusivo nei confronti dell'originario promotore quale che sia il fondamento del rigetto (asserita manifesta infondatezza, asserita inesistenza di un conflitto di interessi o di diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, asserita incapacità del proponente di curare adeguatamente l'interesse della classe). E poiché una cosa è l'azione individuale, altra cosa l'azione di classe - la differenza tra l'una e l'altra essendo la stessa (chiedo venia per la banalità del paragone) che

³⁵ Così **S. Menchini e A. Motto**, *Art. 140-bis*, cit., § 13, ed ivi alla nota 13 ampi riferimenti alla dottrina favorevole alla tesi negativa, a cui vanno aggiunti **M. Bove**, *Profili processuali dell'azione di classe*, cit., § 5, e **I. Pagni**, *L'azione di classe del nuovo art. 140-bis*, cit., 370 s. Nello stesso senso, a proposito della prima versione dell'azione collettiva risarcitoria, v. **A. Giussani**, *L'azione collettiva risarcitoria nell'art. 140 bis codice di consumo*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1231, il quale contestava la possibilità «di qualificare come diritto una situazione di vantaggio attributiva di utilità solo processuali». Sul punto v. anche **F. Santangeli e P. Parisi**, *Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria*, § 5 nota 113 che però prospettano perplessità circa la soluzione. In senso favorevole alla ricorribilità in cassazione v. invece, con riferimento al vecchio testo, **G. Costantino**, *La tutela collettiva risarcitoria: note a prima lettura dell'art. 140-bis del cod. consumo*, in *Foro it.*, 2008, parte V, 22 s. e **A. Briguglio**, *L'azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis Codice del Consumo)*, Giappichelli, Torino, 2008, 119 ss., quest'ultimo favorevole all'impugnativa della sola ordinanza di inammissibilità. In senso favorevole, con riferimento al nuovo testo, v. **F. Camilletti**, *Il nuovo art. 140-bis del codice del consumo e l'azione di classe*, in *Rubriche ISDACI - I contratti*, n. 12, 2009, 1182 e **T. Galletto**, *L'azione di (seconda) classe (Considerazioni sul novellato art 140 bis del codice del consumo)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, parte II, 345.

³⁶ In tal senso v. **F. Santangeli e P. Parisi**, *Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria*, cit., § 1; **T. Galletto**, *L'azione di (seconda) classe*, cit., 340 e, già prima, **R. Caponi**, *Il nuovo volto*, cit., 387, che rilevava che l'azione di classe in primo luogo «realizza la garanzia dell'accesso alla giustizia per le controversie di modico valore». Nel senso che l'azione di classe trova il suo naturale campo di applicazione nelle c.d. *small claims* v., tra gli altri, **S. Menchini e A. Motto**, *Art. 140-bis*, cit., § 3. Tale unanime rilievo smentisce le perplessità manifestate da **F. Valerini**, *L'introduzione della class action nell'ordinamento italiano*, in **S. Panizza e R. Romboli** (cur.), *Temi e questioni di attualità costituzionale*, Cedam, Padova, 2009, 142, secondo il quale l'attore singolo non avrebbe, in linea di massima, mai interesse ad agire in forma collettiva.

passa, nei lunghi percorsi, tra un viaggio in automobile e un viaggio in treno o in aereo - mi sembra insostenibile la tesi che, in nome della permanente spettanza dell'*azione individuale*, neghi al promotore la possibilità del ricorso per cassazione contro il provvedimento che neghi l'ammissibilità dell'*azione di classe*..

Affermata l'applicabilità dell'art. 111 comma 7 Cost. alle ordinanze di inammissibilità, a identica conclusione non può però non pervenirsi con riferimento alle ordinanze ammissive dell'azione di classe. Per vero, mentre il promotore fonda la sua azione su uno dei diritti elencati nell'art. 140 bis comma 2 e sul diritto di agire in giudizio (art. 24 comma 1 Cost.), l'impresa convenuta ha dalla sua il diritto di difendersi in ogni stato e grado del procedimento e il principio della parità delle armi (artt. 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost.), di talché non è sostenibile l'obiezione secondo cui la pretesa dell'impresa sarebbe priva di fondamento giuridico.

Del resto, che l'impresa convenuta abbia anche un relevantissimo interesse di fatto alla ricorribilità per cassazione dell'ordinanza ammissiva dell'azione di classe è reso evidente dal rilievo secondo il quale è ben vero che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione, l'impresa potrebbe essere convenuta dai singoli aderenti col rito ordinario e nel rispetto dei termini di prescrizione, ma è altrettanto vero che, trattandosi di doglianze di modico valore, con tutta probabilità i singoli giudizi individuali non verrebbero mai più instaurati.

7. Sesto interrogativo. Ci si è chiesti se nel giudizio di classe l'impresa possa spiegare domande riconvenzionali o effettuare chiamate di terzo per essere garantita³⁷.

Negarlo aprioristicamente in nome dell'«omogeneità» che deve caratterizzare le pretese individuali di parte attrice suscita fondate perplessità alla luce dell'art. 24 comma 2 Cost. Proprio per ciò si è suggerita la seguente distinzione: la domanda riconvenzionale e la chiamata di terzo sarebbero ammissibili nel caso che esse abbiano una valenza comune e sarebbero invece inammissibili qualora esse riguardino singole posizioni individuali³⁸. Ciò però significa, in questo secondo caso, che è l'impresa a dover far valere i propri diritti in separati giudizi contro i singoli aderenti all'azione di classe. Il che non può non suscitare qualche perplessità.

Contro questa conclusione potrebbe, tuttavia, e almeno in linea di principio, soccorrere l'autorevole suggerimento, secondo il quale la sentenza resa nel giudizio di classe avrebbe due varianti: una condanna che si applicherà in tutte le ipotesi oppure un contenuto di accertamento alla cui luce dovranno essere celebrati i giudizi individuali degli aderenti³⁹. Qualora si accogliesse questa tesi - si è soggiunto -, il processo di classe «darebbe comunque un risultato utile: esso non sarebbe stato celebrato inutilmente, ancorché, poi, ne debbano derivare giudizi individuali in cui ogni aderente, forte del giudicato favorevole in ordine alle

³⁷ Si pone il problema **M. Bove**, *Profili processuali dell'azione di classe*, cit., § 4.

³⁸ **M. Bove**, *Profili processuali dell'azione di classe*, cit., § 4.

³⁹ Così **R. Caponi**, *Il nuovo volto*, cit., 386 s. Ritengono invece che l'accertamento della responsabilità del convenuto abbia natura meramente incidentale **S. Menchini e A. Motto**, *Art. 140-bis*, cit., § 2.

questioni comuni, tratterebbe questioni individuali»⁴⁰ con conseguente possibilità dell'impresa di introdurre domande riconvenzionali ed effettuare chiamate di terzo.

Deve tuttavia osservarsi, alla stregua di quanto sottolineato nel paragrafo precedente, che limitarsi, nel processo di classe, al mero accertamento e rinviare ai giudizi individuali tanto per le conseguenti condanne a carico dell'impresa, quanto per la proposizione, da parte di questa, delle domande riconvenzionali e delle chiamate di terzo equivarrebbe, nelle c.d. *small claims*, ad un diniego di giustizia, in quanto, come già rilevato, proprio per l'esiguità del valore economico, è assai probabile che ben poche azioni individuali verrebbero instaurate dagli *ex* aderenti, i quali, questa volta, dovrebbero singolarmente munirsi di un difensore a loro spese.

E' quindi di tutta evidenza che è proprio in presenza di domande riconvenzionali dell'impresa e di sue richieste di chiamate di terzo, che vengono in considerazione i poteri «creativi» del tribunale nel «definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio», nel determinare «il corso della procedura», nel regolare «nel modo che ritiene il più opportuno l'istruzione probatoria» e nel disciplinare «ogni altra questione di merito», non potendosi, una volta per tutte, affermare quando sia più opportuno consentire domande riconvenzionali e chiamate di terzo e, conseguentemente, emettere, nello stesso giudizio di classe, una sentenza di condanna che consideri anche il ristoro dei danni subiti dagli aderenti, e quando sia invece più opportuno limitarsi ad un mero accertamento, rinviando così ai singoli giudizi individuali la eventuale condanna dell'impresa (anche alla luce delle domande riconvenzionali e di quanto emerso a seguito delle chiamate di terzo).

8. Settimo ed ultimo interrogativo. Si è sostenuto che il secondo comma dell'art. 49 della legge n. 99 del 2009, prescrivendo che le disposizioni del nuovo art. 140 *bis* si applicano soltanto «agli illeciti compiuti successivamente all'entrata in vigore della presente legge», introdurrebbe «una irragionevole eccezione rispetto alla regola che, se entrano in vigore nuove norme processuali», tutti i diritti anteriormente sorti sono deducibili in giudizio, alla luce di tali norme⁴¹, secondo il noto principio «*tempus regit actum*». La limitazione di questo principio sarebbe pertanto incostituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.

Il problema dell'incostituzionalità o meno del comma 2 dell'art. 49 risiede quindi, in primo luogo, nella qualificazione dell'art. 140 *bis* come «legge regolatrice del processo» e non come «legge che regola il rapporto sostanziale, anche se influisce sul processo»⁴². Ed in effetti gli studiosi che hanno affrontato il problema della natura - sostanziale o processuale - delle disposizioni sia del nuovo che del precedente art.

⁴⁰ Così anche **M. Bove**, *Profili processuali dell'azione di classe*, cit., § 4.

⁴¹ Così **R. Caponi**, *Il nuovo volto*, cit., 383.

⁴² Così la bella e incisiva contrapposizione presente in **S. Satta** e **C. Punzi**, *Diritto processuale civile*, XIII ed., Cedam, Padova, 2000, 260. Prospetta l'alternativa, senza però prendere posizione **F. Logoluso**, *Tutela del consumatore e azioni collettive di classe*, Dike, Roma, 2010, 327.

140-bis⁴³ si sono schierati generalmente per la tesi della natura processuale⁴⁴ basandosi su due risolutivi e concorrenti argomenti letterali desumibili dal primo comma dell'art. 140 *bis*.

Primo argomento. L'art. 140 *bis*, nel disporre, al comma 1, che «*I diritti omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo*»⁴⁵, esclude inequivocabilmente che i diritti disciplinati dalla legge n. 99 del 2009 traggano il proprio fondamento in tale legge⁴⁶.

Secondo argomento. Prescrivere che «i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili *anche attraverso l'azione di classe*»⁴⁷ costituisce «un chiaro sintomo della natura processuale dello strumento introdotto con il nuovo art. 140 *bis* cod. cons., nel senso che l'azione di classe (...) non attribuisce ai consumatori alcun diritto che gli stessi non avessero già prima della sua emanazione»⁴⁸.

In tal senso si è inoltre richiamato un importante precedente giurisprudenziale: la sentenza 10 ottobre 2008, n. 25010, con la quale la Corte di cassazione, con riferimento all'esperibilità della tutela collettiva del danno ambientale, ha avuto modo di statuire che la nozione di danno ambientale preesiste alla legge 8 luglio 1986, n. 349, la quale ne avrebbe solo disciplinato le modalità di tutela, essendosi limitata a ripartire tra i vari enti «la legittimazione ad agire od intervenire nel relativo giudizio di risarcimento»⁴⁹. Nello stesso senso si è di recente pronunciato anche il tribunale di Torino nel primo caso della nuova azione di classe allorché ha sottolineato che l'art. 140 *bis* «disciplina soltanto un nuovo mezzo di tutela»⁵⁰.

⁴³ Nel senso della natura processuale dell'azione collettiva di risarcimento, con riferimento alla prima formulazione dell'art. 140-bis, v. **S. Chiarloni**, *Il nuovo art. 140 bis del codice di consumo: azione di classe o azione collettiva?*, in *Giur. it.*, 2008, 1844; **A. Briguglio**, *L'azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis Codice del Consumo)*, Giappichelli, Torino, 2008, 119 ss. e **A. Giussani**, *L'azione collettiva risarcitoria nell'art. 140 bis codice di consumo*, cit., 230., i quali concordemente affermano la preesistenza delle situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'art. 140-bis, negando quindi che l'art. 140-bis avrebbe «una nuova posizione di diritto sostanziale prima inesistente». Nello stesso senso v. **M. Guernelli**, *La nuova azione di classe: profili processuali*, cit., 917.

⁴⁴ Con l'eccezione, assai autorevole, di **C. Punzi**, *L'azione di classe*, 269, secondo il quale la legittimazione a proporre le azioni di classe secondo la legge n. 99 del 2009 avrebbe natura sostanziale e quindi non potrebbe esser fatta valere con riferimento a fatti plurioffensivi anteriori alla sua entrata in vigore. L'opinione dell'illustre studioso e amico è stata però fuorviata - a mio sommo avviso - dalla soluzione da lui data ad un problema diverso: quello della natura sostanziale della decisione del tribunale che accerti «la insussistenza della legittimazione di un determinato proponente l'azione di classe, perché - ad esempio - tale proponente non appaia in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe». Il che comporterebbe, «la negazione del suo diritto ad esercitare l'azione». Ma l'appartenenza o meno alla classe degli aderenti all'azione non deriva dal nuovo art. 140 bis, ma dalle varie normative a tutela del consumatore che addirittura preesistono allo stesso codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206). Per una sintesi delle direttive successivamente di volta in volta trasposte nel nostro ordinamento, mi permetto di rinviare al mio *I diritti del consumatore: una nuova generazione di diritti?* in *Dir. e soc.*, 2010, 128 ss.

⁴⁵ Corsivo mio.

⁴⁶ Così **G. Costantino**, *La tutela collettiva risarcitoria 2009*, 390 s. Analogamente v. **M. Masnada**, *La nuova azione di classe a tutela dei consumatori e utenti*, in *Diritto e pratica della società*, n. 2, febbraio 2010, 16.

⁴⁷ Corsivo mio.

⁴⁸ Così **A.D. de Santis**, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, in **G. Chiné** e **G. Miccolis**, *La nuova class action e la tutela collettiva dei consumatori*, II ed., Nel diritto, Lecce, 2010, 144 s., il quale cita, in favore della tesi da lui sostenuta, **S. Chiarloni**, *Il nuovo art. 140 bis del codice di consumo*, cit., 1844 e **A. Briguglio**, *L'azione collettiva risarcitoria*, cit., 119 s.

⁴⁹ Così **G. Costantino**, *La tutela collettiva risarcitoria 2009*, 391.

⁵⁰ Trib. Torino, ord. cit.

Tutto ciò conferma che, ad entrare in vigore dal 1° gennaio 2010 non sono stati i diritti sostanziali tutelabili, ma il «nuovo strumento processuale» accordato agli utenti/consumatori. E quindi, se non fosse stato inserito il secondo comma dell'art. 49, la nuova azione di classe avrebbe potuto essere utilizzata anche con riferimento a fatti plurioffensivi anteriori a tale legge, pur sempre nel rispetto dei termini di prescrizione.

Ma ciò è sufficiente per concludere che il secondo comma dell'art. 49 sia costituzionalmente illegittimo? Direi di no. Per quanto siano numerosissime le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'incostituzionalità di norme transitorie⁵¹, deve avvertirsi che la Corte costituzionale ha tenuto a ribadire, anche di recente, che «la discrezionalità del legislatore è particolarmente ampia quando trattasi di dettare disposizioni transitorie»⁵².

Ebbene, qualora si dimostrasse che la liberazione «dal peso della retroattività» sia stata consapevolmente e specificamente determinata, ad esempio, allo scopo di prefigurare «un carico di casi per numero e gradualità temporale accettabile...»⁵³, in tal caso l'irrazionalità del divieto di retroattività verrebbe a sfumare, perché di esso verrebbe data una giustificazione razionale.

E' bensì vero che una siffatta sensibilità sembra però alquanto inusuale per il legislatore italiano e che, piuttosto, vien fatto di pensare che, impedendo il pieno dispiegarsi del principio «*tempus regit actum*», si sia inteso impedire l'applicazione dell'art. 140 *bis* a taluni specifici fatti illeciti commessi prima del 15 agosto 2009 (così come, altrettanto arbitrariamente, l'emendamento governativo presentato il 9 aprile 2009 pretendeva di negare l'azione di classe agli illeciti anteriori al 30 giugno 2008)⁵⁴.

E' quindi vero che identificare gli illeciti plurioffensivi rimasti fuori della sfera di applicazione temporale della nuova azione di classe (nonché le imprese che li hanno posti in essere) costituisce, già di per sé, un forte argomento a favore dell'incostituzionalità dell'art. 49 comma 2 della legge n. 99 ai sensi degli

⁵¹ Dalla sent. n. 7 del 1963, dichiarativa dell'incostituzionalità ex artt. 3 e 30 Cost. dell'art. 123 delle disp. trans. c.c., che prevedeva limiti alle indagini circa la paternità; alla sent. n. 73 del 1963, dichiarativa dell'incostituzionalità ex art. 136 Cost. della norma transitoria (art. 30) della legge 5 luglio 1961, n. 641 che prevedeva i criteri per la delimitazione della discrezionalità dei Comuni nell'imposizione tributaria; alla sent. n. 152 del 1969 dichiarativa dell'incostituzionalità ex art. 3 Cost. della norma transitoria (art. 199 comma 2) del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che, pur esplicitamente ricomprendendo gli agenti delle imposte di consumo tra i beneficiari dell'assicurazione obbligatoria, irrazionalmente rinviava «alla data del 1° gennaio 1966 l'inizio dell'obbligo assicurativo per gli agenti delle imposte di consumo ancorché vincolati da rapporto impiegatizio»; alla sent. n. 134 del 1973, dichiarativa dell'incostituzionalità ex art. 3 Cost. della norma transitoria (art. 199 comma 2) dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965, relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che irrazionalmente escludeva i commessi viaggiatori e i piazzisti; alla sent. n. 64 del 1982, dichiarativa dell'incostituzionalità della norma transitoria (art. 229) della legge 19 maggio 1975, n. 151, la quale non prevedeva per il padre la possibilità di proporre azione di disconoscimento nello stesso termine riconosciuto alla madre; alla sent. n. 692 del 1988, dichiarativa dell'incostituzionalità della norma transitoria (art. 17 comma 7) della legge 3 maggio 1982, n. 203 in quanto, nell'attribuire un beneficio agli affittuari (un'indennità commisurata all'aumento di valore risultante al tempo di cessazione del rapporto, prodotto dalle opere migliorative o incrementative da lui eseguite), lo estendeva irrazionalmente alle opere comunque eseguite e così via. Da ultimo V. la sent. n. 393 del 2006, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di una norma transitoria che introduceva «una deroga ingiustificata alla regola della retroattività della norma penale più favorevole al reo di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen.». V. anche la sent. n. 390 del 2008.

⁵² V. le sentenze nn. 11, 356 e 376 del 2008. V. inoltre, richiamate da tali pronunce, le sentenze n. 21 del 2005, n. 413 del 2002 e n. 217 del 1998 e le ordinanze n. 66 del 1994 e n. 131 del 1988.

⁵³ Così, ma in termini ben più sfumati e possibilistici, v. **C. Consolo**, *Come cambia*, cit., 1308.

⁵⁴ **R. Caponi**, *La riforma della class action. Il nuovo testo dell'art. 140-bis cod. cons nell'emendamento governativo*, in www.judicium.it (5 maggio 2009).

artt. 3 e 24 Cost. (perché impedirebbe agli utenti/consumatori, con riferimento agli illeciti commessi prima del 15 agosto 2009, di poter «usufruire degli innegabili vantaggi di costi ed efficacia derivanti dall'azione di classe»⁵⁵); è però altrettanto vero che una dimostrazione del genere non sarebbe risolutiva qualora *ex adverso* si riuscisse a provare, alla luce dei lavori preparatori (e non argomentando sulla base di mere congetture), che la scelta del legislatore in favore della limitazione temporale è stata consapevole e razionale, e perseguiva l'interesse generale.

⁵⁵ **M. Masnada**, *La nuova azione di classe*, cit., 16.